SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Ministero dell'interno

DECRETO 16 febbraio 2007.

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DECRETO 9 marzo 2007.

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

07A02567-07A02568

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2007.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello per l'istanza di rimborso ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.

07A02592

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. **33.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 111 del 2004, le parole: «entro il 15 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 gennaio 2008».

Art. 2.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111

1. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, le parole: «entro il 31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2008».

Art. 3.

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111

1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2007».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

— Il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2004, n. 103.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venzia Giulia)*. — 1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 è trasferito in numero di centosessanta unità suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata sub *D)*. L'individuazione del personale da trasferire avviene secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, da adottarsi *entro il 31 dicembre 2007*.

3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il personale è comunque trasferito alla Regione; in tal caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate *entro il 15 gennaio 2008*.

4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448.

5. La determinazione della partecipazione erariale al trasferimento del personale di cui al presente articolo farà comunque riferimento al numero di unità individuate al comma 2.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia)*. — 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, nonché i beni mobili registrati e gli altri beni mobili e attrezzature come individuati nella tabella allegata sub *E)*, esistenti nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprietà alla stessa a decorrere dalla data di consegna di cui al comma 3.

2. Le case cantoniere riferibili alla viabilità di cui all'elenco allegato sub *B)*, non dismesse a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono messe a disposizione dell'amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 2, e comunque *entro il 31 marzo 2008*, qualora non si provveda all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della redazione dei relativi verbali.

4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

5. Per i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la previsione di cui all'art. 5, comma 3.

6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni di cui al comma 1 sarà economicamente riconosciuto alla Regione.

7. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.».

07G0047

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. **34.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Principi generali

1. La regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale.

3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa già spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facoltà attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.

Art. 2.

Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia

1. È istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le attività culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al comma 3, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonché da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione regionale.

2. Il Comitato è sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attività di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi.

3. Al Comitato è attribuita, altresì, la facoltà di stipulare accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attività da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attività, ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi medesimi possono essere individuati istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo.

4. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi.

5. Il Comitato è dotato di una segreteria paritetica composta da due funzionari appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione statale ed a quella regionale. Le attività di segreteria non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 3.

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia

1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attività di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, può essere costituito con decreto del Presidente della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Istituto di cui al comma 1 è aperto anche alla partecipazione dello Stato ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 è istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali ed eventualmente delle Università degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualità definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformità ai requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola è sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 4.

Accordi

1. In coerenza con il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, lo Stato e la regione stabiliscono accordi in sede regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla regione ai sensi del presente decreto si provvederà con legge statale di modifica del Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 2, si provvede con fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla regione.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui all'articolo 3, comma 3, il diploma regionale rilasciato a conclusione del ciclo di studi in materia di restauro di beni culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è titolo per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, previo supera-

mento della prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni relative all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici di culto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 3 marzo 1976.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1987.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, supplemento ordinario del 24 febbraio 2004).

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 102, 112 e 115 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, supplemento ordinario del 24 febbraio 2004), è il seguente:

«Art. 102. *(Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica)*. — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.».

«Art. 112 *(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)*. — 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la volorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

«Art. 115 *(Forme di gestione)*. — 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 114.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 29 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. è il seguente:

«Art. 29 *(Conservazione)*. — *(Omissis)*.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredato dalla prescritta documentazione.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Nota all'art. 5:

— Il quinto comma dell'art. 63 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recita; «Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione».

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 1-bis dell'art. 182 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è il seguente:

«Art. 182 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. *(Omissis)*.

1-*bis*. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari

a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.».

07G0048

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. **35.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'elenco dei beni immobili, allegato *sub* A) al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, è integrato dall'elenco allegato *sub* A) al presente decreto.

2. Al trasferimento dei beni di cui al comma 1 si provvede, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, secondo le modalità ed i termini previsti dal citato decreto legislativo n. 237 del 2001.

Art. 2.

1. Il presente trasferimento non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

PARISI, *Ministro della difesa*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

TABELLA A

1	Caserma «Giovanni Amadio»	Cormons	GO	
2	Caserma «E. Toti»	Farra d'Isonzo	GO	Escluso aliquota alloggi
3	Caserma «Colombini»	Cormons (Fraz. di Brazzano)	GO	
4	Caserma «Dall'Armi»	San Vito al Tagliamento	PN	
5	Caserma «623» Sezione magazzino	Sacile	PN	
6	Caserma «De Gasperi»	Spilimbergo	PN	
7	ex pista carri	Aviano	PN	
8	ex pista carri	S. Quirino	PN	
9	ex pista carri	Roveredo in Piano	PN	
10	ex tracciato ferroviario	Cordovado	PN	
11	ex tracciato ferroviario	Morsano al Tagliamento	PN	
12	terreni demaniali	Claut	PN	
13	ex Caserma «Girolamo da Sacile»	Sacile	PN	
14	Caserma «S. Giovanni del Tempio»	Sacile	PN	
15	ex Caserma «Martellini»	Pordenone	PN	
16	area retrostante la Caserma di polizia denominata «Duchessa d'Aosta»	Trieste (S.M. Maddalena Inferiore	TS	
17	complesso ex Caserma «Chiarle»	Trieste (Guardiella)	TS	
18	Caserma «Draghi» di Borgo Grotta Gigante	Sgonico	TS	
19	deposito munizioni di Borgo Grotta Gigante	Sgonico	TS	
20	ex Forte Cave del Predil	Tarvisio	UD	
21	ex Caserma «III Armata»	Cervignano	UD	
22	ex Caserma «Monte Pasubio»	Cervignano	UD	
23	Caserma «Zucchi»	Cividale del Friuli	UD	
24	Caserma «Duodo» - ex sede distretto militare	Udine	UD	
25	ex Caserma «Ederle»	Palmanova	UD	Escluso aliquota CIM (Centro ippico militare)
26	Caserma «D'Incau-Solideo»	Malborghetto Valbruna	UD	Esclusa porzione di interesse dell'Arma dei carabinieri (Palazzina alloggi via Uque e Poligono di tiro ridotto)
27	Caserma «Bertolotti»	Pontebba	UD	
28	Caserma «Patussi»	Tricesimo	UD	
29	Caserma «Osoppo»	Udine	UD	
30	Caserma «Piave»	Udine	UD	
31	Caserma «Lesa»	Basiliano	UD	
32	ex Caserma «Bernardini»	Cavazzo Carnico	UD	
33	Caserma «Degano»	Palozzolo della Stella	UD	
34	Caserma «Fantina»	Pontebba	UD	
35	Caserma «Jesi»	Ruda (fraz. Perteole)	UD	
36	Terreno Leicht adiacente Caserme «Zucchi - Lanfranco»	Cividale del Friuli	UD	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzione 31 gennaio 1963, n. 1, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2001, n. 142.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 si vedano le note alle premesse.

07G0049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 9 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar, di titolo di formazione professionale acquisito in Perù, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista l'istanza della sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar, cittadina peruviana, nata a Cusco (Perù) il 30 settembre 1977, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «Licenciada en turismo» acquisito in Perù, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di «accompagnatore turistico» nelle lingue: spagnolo e italiano;

Preso atto che la sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar è iscritta al «Colegio de Licenciados en Turismo del Perù» che in base alla dichiarazione di valore dell'Ambasciata italiana in loco è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di cui al predetto titolo;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 giugno 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Frosinone che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar, cittadina peruviana, nata a Cusco (Perù) il 30 settembre 1977, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: spagnolo e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Frosinone rilascerà alla sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2007

Il Capo Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

La prova attitudinale articolata in un esame orale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar risulta essere un «professionista» già qualificato in Perù la prova orale verterà sulle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

- geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
- organizzazione e legislazione turistica;
- nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
- tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

07A02784

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Sailer Sergio Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Sailer Sergio Daniel, nato l'8 ottobre 1970 a Francoforte sul Meno (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Steuerberater» conseguito in Germania in data 5 aprile 2004, come attestato dal «Steuerberaterkammer Hessen» di Francoforte (Germania) ai fini dell'accesso all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom - Kauffrau» conseguito presso la «Universitat Bayreuth» (Germania) in data 19 novem-

bre 1997 e ha superato l'esame di «Steuerberater» in data 10 febbraio 2004 presso il Ministero delle finanze dell'Assia;

Considerato che il sig. Sailer possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Germania dal 2000 al 2005, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quelle di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sailer Sergio Daniel, nato l'8 ottobre 1970 a Francoforte sul Meno (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

07A02614

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Tinè Carmelo, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tinè Carmelo, nato il 1° gennaio 1949 a Siracusa (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di «Chartered Engineer» conseguito nel Regno Unito e rilasciato dalla «Engineering Council» in data 11 agosto 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri — sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Degree of Magster of Science in Chemical Engineering» presso l'«University of Wales» nel luglio 1977 nonché il titolo accademico Laurea in chimica industriale presso l'Università degli studi di Catania in data 11 luglio 1973;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 26 ottobre 2006 e 21 novembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante (specificatamente nel campo della progettazione di strutture, impianti e macchinari) per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tinè Carmelo, nato il 1° gennaio 1949 a Siracusa (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi: le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrane del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) scienza delle costruzioni, 2) costruzione di macchine, 3) tecnologia dei materiali, 4) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A02615

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Holst Philip James, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 2 febbraio 2006 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Chartered Engineer» conseguito in Gran Bretagna dal sig. Holst Philip James, nato il 25 settembre 1970 ad Amburgo (Germania), cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, in cui il riconoscimento è stato subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi o al superamento di una prova attitudinale vertente su urbanistica, composizione architettonica e ordinamento e deontologia professionale;

Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Holst in data 8 novembre 2006 la documentazione ad essa allegata relativa agli esami sostenuti presso l'Università di Edimburgo ed al corso *post lauream* svolto presso l'Accademia TUV Rheiland in «Esperto per la valutazione commerciale di lotti edificati e non»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Rilevato, pertanto, che è opportuno ridurre l'entità delle misure compensative previste nel precedente decreto di riconoscimento datato 2 febbraio 2006 tramite l'applicazione di un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi o, a scelta del richiedente, di una prova attitudinale sulla sola materia di composizione architettonica e su deontologia e ordinamento professionale;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Holst Philip James, nato il 25 settembre 1970 ad Amburgo (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi: le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) composizione architettonica (scritta ed orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A02616

DECRETO 15 marzo 2007.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso il Tribunale di Latina - Ufficio recupero crediti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della Corte di appello di Roma e del presidente del Tribunale di Latina rispettivamente in data 10 gennaio 2007 e 15 novembre 2006 dalle quali risulta il mancato funzionamento del Tribunale di Latina - Ufficio recupero crediti nel periodo compreso dal 20 giugno 2005 al 23 ottobre 2006 per indagine della locale procura;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Tribunale di Latina - Ufficio recupero crediti nel periodo dal 20 giugno 2005 al 23 ottobre 2006 per indagine della locale procura, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 marzo 2007

p. *Il Ministro:* SCOTTI

07A02818

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2006.

Modalità di versamento delle risorse finanziarie all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 296, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 48 commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dal comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Considerato che ai sensi del comma 296 dell'articolo unico della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, occorre disciplinare le modalità di versamento delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia italiana del farmaco, in attuazione di quanto previsto con il citato comma 295;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse di cui al comma 8, lettera *b)*, dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2004,

n. 326, derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su un apposito conto corrente intestato alla medesima.

Art. 2.

Le risorse di cui al comma 8, lettera *c)*, dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2004, n. 326, derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (E.M.E.A.) e con altri organismi internazionali, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.

Art. 3.

Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernenti convegni o congressi riguardanti i medicinali, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono per il 60 per cento direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.

La rimanente quota pari al 40 per cento delle predette somme continua ad affluire all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al cap. 2230, art. 4.

Art. 4.

Le entrate di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni, derivanti dalle attività ispettive alle officine farmaceutiche, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.

Art. 5.

Le risorse di cui al comma 8, lett. *b)* e *c)* dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introitate nel corso del corrente anno sui capitoli di entrata 2225, 2230, art. 11, 2230, art. 12, devono essere riassegnate ai capitoli delle unità previsionali di base destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana del farmaco secondo la ripartizione indicata dalla medesima.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48

07A02756

DECRETO 23 gennaio 2007.

Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione del 20 aprile 2004 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 13 ottobre 2004 recante modifica del decreto 31 gennaio 2002 concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina», ed in particolare l'art. 10, comma 2;

Considerato che il comitato tecnico per l'anagrafe bovina previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 2002 ha ritenuto indispensabile modificare gli allegati I, II, III e V di cui al citato decreto 13 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II, III, IV al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 242

ALLEGATO I

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI
Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare sinistro
Dimensione minima dei caratteri del codice identificativo: 5 mm.
Sigla Servizi Veterinari Italiani
Sigla Nazione
Codice ISTAT della Provincia (prime 3 cifre)
Ultime 4 cifre del codice identificativo del capo
Prime 5 cifre del codice identificativo del capo
SVI
IT
06700000
3605
SVI
IT
067000003605
LATO ESTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE
LATO INTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE
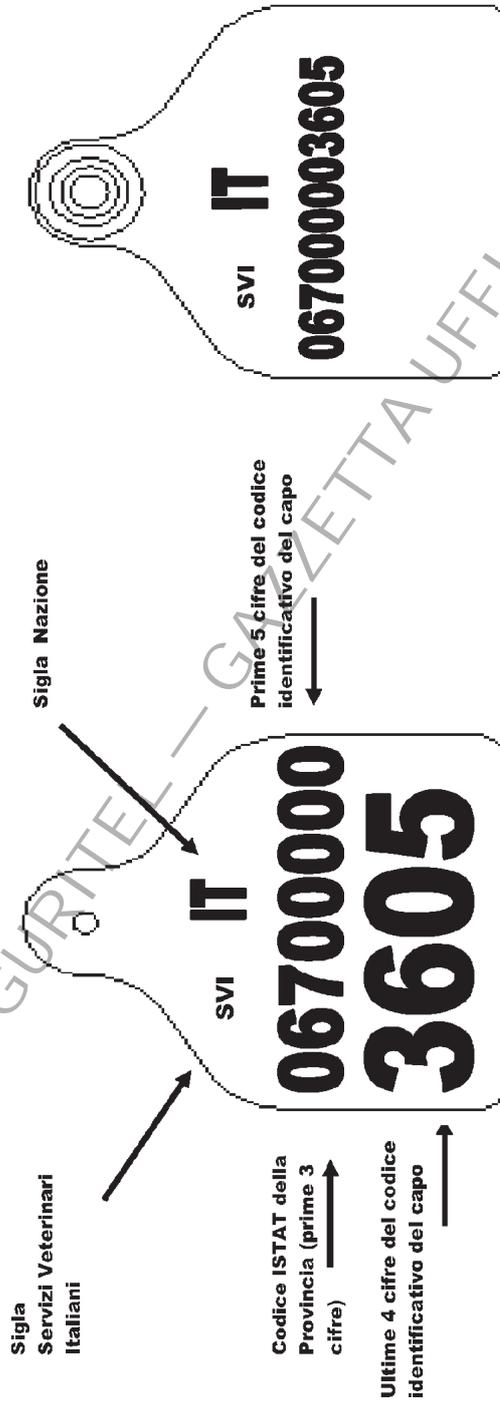
MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare destro

Dimensione minima dei caratteri del codice identificativo: 5 mm.

Sigla Servizi Veterinari Italiani

Sigla Nazione

Codice ISTAT della Provincia (3 cifre)

Ultime 4 cifre del codice identificativo del capo

Prime 5 cifre del codice identificativo del capo

SVI IT
06700000
3605

SVI IT
06700000
3605
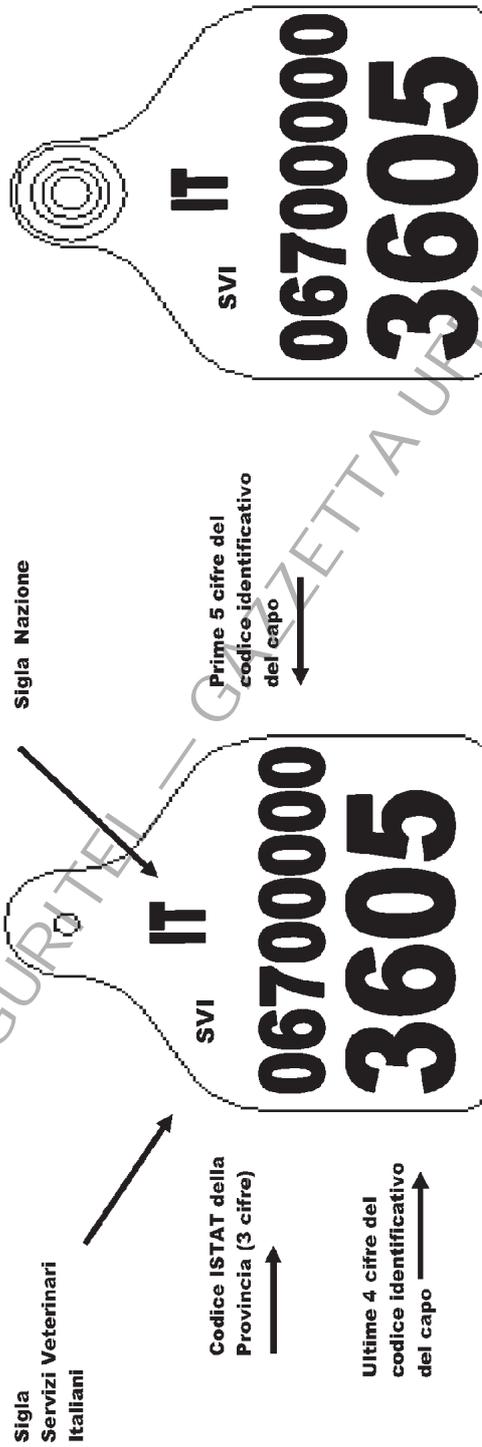
LATO ESTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE

LATO INTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE

I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;

b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi o comunque con una deformazione permanente ed irreversibile dei marchi stessi che ne impedisca il riutilizzo;

d) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocergli;

e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;

f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale forma, maschio e femmina;

g) ciascuna parte del marchio destro ha una lunghezza minima di 45 mm;

h) ciascuna parte del marchio destro ha una larghezza minima di 55 mm;

i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;

j) previa specifica autorizzazione del Ministero della salute il marchio auricolare da apporre all'orecchio sinistro, può avere anche caratteristiche diverse rispetto a quanto dettagliato ai punti f),g),h), i) purchè siano riportate le diciture e le sigle specificate nel presente allegato e non siano compromesse le proprietà di sicurezza, innocuità e inviolabilità dei mezzi identificativi. Tale specifica autorizzazione sarà limitata alla possibilità di introdurre nel marchio stesso un dispositivo atto a consentire l'identificazione elettronica aggiuntiva;

k) sul lato interno del marchio da apporre all'orecchio sinistro è disponibile, compatibilmente con le dimensioni minime del marchio e dei caratteri prescritte nel presente allegato, una parte a disposizione dell'allevatore in cui possono essere inserite informazioni aggiuntive (es. codice dell'azienda, numero aziendale, codice a barre, ecc) ;

l) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;

m) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

ALLEGATO II

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO

(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

CODICE IDENTIFICATIVO

CODICE A BARRE

Codice [1] elettronico (M/B)

Codice azienda

IT

Codice del marchio della madre

Codice del marchio della madre genetica E.T[2]

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale [3]

Sesso (M/F)

Data di nascita dell'animale ____________ Data di applicazione del marchio ____________

Data ingresso in stalla ____________ Nato in azienda ☐ Razza ____________

Origine dell'animale: Paesi Terzi ☐ Paese di origine: __________ Paese di provenienza(4) ____________

Detentore (cognome, nome)**:** ____________ Cod. fiscale ____________

Proprietario (cognome, nome) [5] **:** ____________ Cod. fiscale ____________

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione .... Firma ____________

(1) Da compilare in caso di animali identificati anche elettronicamente (M = marca auricolare elettronica; B = bolo ceramico con transponder)
(2) Da compilare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento embrionale
(3) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative vigenti
(4) Indicare il Paese Terzo di Provenienza se diverso dal Paese di origine
(5) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal detentore

PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE[6]

Codice azienda di destinazione

IT

Data ingresso in stalla ....../....../....../

Firma del detentore ____________

MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto[7] in data: .../....../....

presso ____________

Comune ____________ Prov. _______

Spett.le

....
Via..
CAP CITTA'................
PROVINCIA......................

(6) Da compilarsi nel caso di utilizzo della cedola come Passaporto provvisorio
(7) Cancellare la dizione non corretta

ALLEGATO III

SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

00000000/02

REGIONE .... **AZIENDA U.S.L.** ....

Codice CSN

CODICE AZIENDALE [1]

IT *Codice progetto* [2]

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

Detentore (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

Proprietario (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare: *Identificativo elettronico* [3] **Sesso** **Data nascita** ....

Marca della madre[4] .... **Razza** ....

Embryo transfer [5] **Marca madre genetica** ....

Marca precedente[6] .... **Codice Paese d'origine** .... **Data ingresso in stalla** ....

Data rilascio ....

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Passaporto stampato da:

(retro)

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE

Codice Azienda di destinazione :IT **Identificativo fiscale allevamento**..

Data di ingresso in stalla ..../........./.......... Firma del detentore **1**

Codice Azienda di destinazione : IT **Identificativo fiscale allevamento**..

Data di ingresso in stalla ..../........../......... Firma del detentore **2**

Codice Azienda di destinazione : IT **Identificativo fiscale allevamento**..

Data di ingresso in stalla ..../........../......... Firma del detentore **3**

Codice Azienda di destinazione : IT **Identificativo fiscale allevamento**..

Data di ingresso in stalla ..../........../......... Firma del detentore **4**

MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto[7] in data:....../....../......

presso ______________________________

Codice mattatoio ______________________________

Comune ______________________ Prov. _______

(1) Azienda di nascita (o di prima importazione
(2) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
(3) Da compilare nel caso l'animale sia identificato anche elettronicamente (M = marca auricolare elettronica; B = bolo ceramico con transponder)
(4) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
(5) Da compilare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento embrionale
(6) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01.01.1998 e successivamente rimarcati
(7) Cancellare la dizione non corretta.

ALLEGATO IV

Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - Piazzale Marconi 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto: cognome . . . .
nome . . . . nato a . . . . il . . . .
rappresentante legale della ditta fornitrice . . . .
sede legale . . . . prov. . . . .
codice fiscale/p.iva . . . .

Chiede

Che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina ai sensi del D.P.R. n. 317/96, del D.P.R. n. 437/2000 e successive modificazioni (decreto ministeriale 31 gennaio 2002, decreto ministeriale 13 ottobre 2004).

Il sottoscritto si impegna:

a comunicare che trattasi di * . . . . di marchi auricolari;

a consegnare marchi auricolari seguendo tutte le procedure di cui al manuale operativo e indicate dalla BDN o BDR (ove previsto). Nel caso in cui la regione volesse ricorrere alla modalità cosiddetta «alternativa» il fornitore autorizzato sarà tenuto a notificare alla BDN i codici prodotti, indicando come destinataria la struttura incaricata della distribuzione, la quale sarà tenuta a comunicare alla BDN l'indicazione dell'allevamento che, in modo esclusivo, utilizzerà tali marchi per l'identificazione dei capi di competenza;

a consegnare i marchi richiesti, allegando a ciascuno di essi la relativa cedola identificativa (esclusivamente per i marchi di prima identificazione) e, contestualmente comunicare alla BDN l'elenco e la data di spedizione dei marchi auricolari stampati per ciascun allevatore;

a comunicare all'autorità giudiziaria, al Ministero della salute e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento dei marchi auricolari e/o relative cedole identificative limitatamente alle responsabilità direttamente connesse con l'attività di produttore/fornitore/distributore, ossia esclusivamente negli stadi di produzione, fornitura e distribuzione sino alla spedizione (nel caso di vendita a distanza) o consegna (nel caso di vendita diretta);

a non fornire marchi auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la spedizione (o consegna) nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dal perfezionamento dell'ordine stesso;

a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, un campione, per ciascun tipo, di marchio auricolare per gli animali e un facsimile della cedola identificativa che la ditta ha in commercio ed intende distribuire [(1) (2)];

a non distribuire o commercializzare marchi auricolari diversi dai campioni depositati [(1) (2)];

nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione degli stessi presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario [(1) (2)];

ad elencare i «codici delle marche» che intende commercializzare;

ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla camera di commercio;

ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione di conformità dei marchi auricolari come previsto dal decreto ministeriale del 28 maggio 2002 e successive modificazioni [(1) (2)].

Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente decreto.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marchi smarriti, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la ditta che procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati almeno negli ultimi tre anni, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato più di una volta, la ditta dovrà illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.

Il sottoscritto è a conoscenza che i marchi forniti, previa procedura concordata, potranno essere sottoposti a perizia e che il costo della stessa sarà a proprio carico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonché le disposizioni legislative vigenti, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco fornitori di marchi auricolari redatto dal Ministero della salute.

Data ....

Firma
....

---

*Indicare per quale figura sta presentando la domanda (produttore, fornitore, distributore) e, eventualmente, indicare il nominativo della Ditta, iscritta a sua volta in elenco, dalla quale intende approvvigionarsi.

(1) Paragrafo da inserire se intende iscriversi come PRODUTTORE.

(2) Paragrafo da inserire se intende iscriversi come FORNITORE.

07A02790

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 dicembre 2006.

Struttura ordinativa e compiti del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM).

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante la rifonna strutturale delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa e, in particolare, gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera *b)*;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 158 del 10 luglio 2006, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 28 aprile 1994, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 21ª - Circolare n. 317 del 21 maggio 1994, concernente la soppressione del CRESAM e l'istituzione, l'organizzazione e i compiti del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM);

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che individua in annessa tabella D gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa cui vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 459 del 1997, tra i quali figurano il CISAM e l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar);

Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 459 del 1997, la necessità di procedere alla riorganizzazione delle attività svolte dal CISAM, previa anche concentrazione di alcuni compiti già devoluti a Mariteleradar, in un'ottica di economie gestionali e di utilizzo razionale delle risorse;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) di S. Piero a Grado (Pisa), di seguito denominato anche Centro, provvede agli studi, alle verifiche e alle applicazioni di specifico interesse militare concorrenti allo sviluppo di sistemi di difesa delle Forze armate ad elevato contenuto tecnologico nei settori dell'energia nucleare, dell'elettroottica e della compatibilità elettromagnetica, nonché alla preparazione tecnico-professionale del personale della amministrazione della difesa nei suddetti settori. Assicura la sorveglianza e le attività, in ambito Difesa, in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Svolge compiti in materia di aggiornamento della normativa nel campo della compatibilità elettromagnetica e dell'optoelettronica, già attribuiti all'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri». Esplica incombenze connesse con i collaudi dei materiali d'interesse istituzionale.

2. Il Centro gestisce il reattore termico sperimentale «Galileo Galilei» e la sua dismissione, nonché il condizionamento e la conservazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti da tale operazione e dai vari enti della Difesa, secondo la normativa vigente.

Art. 2.

1. Il Centro dipende dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari della Marina militare ed è dotato di autonomia gestionale, nell'ambito delle attività e dei programmi di lavoro disposti dal citato Ispettorato. Il potere disciplinare nei confronti del Centro, connesso con lo svolgimento delle attività di presidio, è esercitato dall'alto comando militare marittimo competente per territorio.

Art. 3.

1. Per l'assolvimento delle attività istituzionali, il CISAM è organizzato al proprio interno in strutture dei livelli di reparto, divisione, ufficio, servizio e sezione, come da organigramma in allegato 1, e dispone di contingenti di personale militare e civile secondo le piante organiche indicate in allegato 2. I compiti delle singole unità ordinative interne sono elencati in allegato 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse umane impiegate nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1 sono costituite da personale militare e civile del Ministero della difesa. Alle citate strutture è altresì preposto stesso personale, di grado, ruolo e categoria indicati nella tabella in allegato 4, facente parte integrante del presente decreto.

3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle dotazioni organiche di personale militare e civile dell'Amministrazione difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi di cui alle tabelle allegate al presente decreto sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi delle attività del Centro, in coerenza con criteri di gestione economica, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato a legislazione vigente e sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali.

4. I dipendenti civili in servizio presso il Centro alla data di entrata in vigore del presente decreto, in soprannumero nel relativo profilo professionale, sono soggetti alla riconversione professionale secondo le norme in vigore e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato a legislazione vigente.

Art. 4.

1. Il Centro è retto da ufficiale della Marina militare, di grado non inferiore a ammiraglio ispettore del Corpo del genio navale o delle armi navali, avente la qualifica di direttore. Egli è responsabile dell'organizzazione dell'ente, nonché dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. L'incarico di direttore è conferito con decreto del Ministro della difesa e ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego della Marina militare.

Art. 5.

1. Il direttore è coadiuvato nell'espletamento dei compiti di istituto dal dirigente civile di seconda fascia preposto al reparto supporti generali, nella funzione di vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di quella di comandante di corpo nei confronti del personale militare, che viene esercitata dall'ufficiale anziano più elevato in grado effettivo al Centro. Il Vice direttore dirige i servizi posti alle sue dipendenze, ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza e gestisce i progetti affidatigli dal direttore. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

Art. 6.

1. Il decreto del Ministro della difesa 28 aprile 1994, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 2, foglio n. 122

ALLEGATO 1
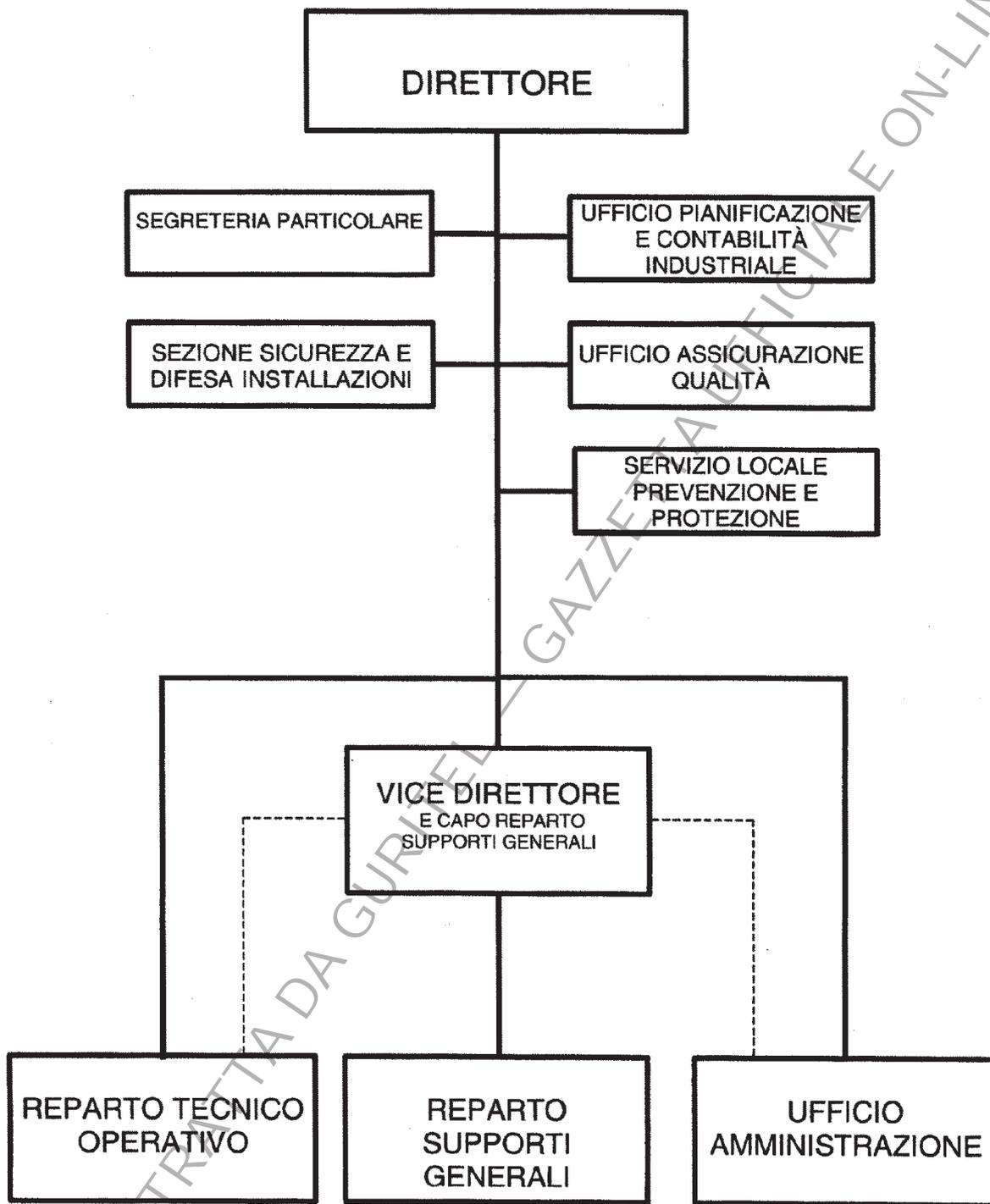
Nota: I reparti si articolano in divisioni / sezioni e gli uffici in sezioni / nuclei

ALLEGATO 2

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE MILITARE DEL C.I.S.A.M.

GRADO/CATEGORIA	NUMERO
AMMIRAGLIO ISPETTORE	1
UFFICIALI SUPERIORI	24
UFFICIALI INFERIORI	16
TOTALE	41

GRADO/CATEGORIA	NUMERO
1° MARESCIALLO	9
RUOLO MARESCIALLI	20
RUOLO SERGENTI	8
RUOLO TRUPPA	92
TOTALE	129

PIANTA ORGANICA PERSONALE CIVILE DEL C.I.S.A.M.

Pos. Econ.	PROFILO PROFESSIONALE codice	PROFILO PROFESSIONALE descrizione	N.
		DIRIGENTE TECNICO	1
C3	0313	FISICO COORDINATORE	2
C3	0707	COORDINATORE DI GESTIONE	1
C3	0003	INGEGNERE COORDINATORE	3
		SUBTOTALE	**6**
C2	0006	INGEGNERE	7
C2	0309	FISICO	3
C2	1208	BIOLOGO	2
C2	0004	CHIMICO	1
C2	0704	SPECIALISTA DI GESTIONE	2
		SUBTOTALE	**15**
C1	0106	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	5
C1	0008	COLLABORATORE TECNICO	5
C1	0306	COLLABORATORE TECNICO SCIENTIFICO	10
C1	0007	COLLABORATORE PROFESSIONALE	9
C1	0702	ESPERTO DI GESTIONE	2
C1	0105	COLLABORATORE BIBLIOTECARIO	1
C1	0703	ESPERTO DI SVILUPPO SOFTWARE	1
		SUBTOTALE	**33**
B3	0403	ASSISTENTE TECNICO EDILE	3
B3	0009	ASSISTENTE TECNICO	15
B3	0103	ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	12
B3	0204	ASSISTENTE TECNICO DELLA GRAFICA E DELLA CARTOGRAFIA	1
B3	1204	ASSISTENTE TECNICO SANITARIO	2
B3	0701	TECNICO INFORMATICO	5
B3	0504	ASSISTENTE TECNICO PER L'ELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI	11
		SUBTOTALE	**49**

Pos. Econ.	PROFILO PROFESSIONALE		N.
	codice	descrizione	
B2	0102	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	34
B2	0303	OPERATORE CHIMICO-FISICO	15
B2	0803	OPERATORE DI MACCHINE	4
B2	0802	OPERATORE PER LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI	2
B2	0203	OPERATORE GRAFICO	2
B2	0402	OPERATORE EDILE	6
B2	0502	ELETTRONICO	7
B2	0602	ELETTROTECNICO	5
B2	1002	MECCANICO MOTORISTA	6
B2	1003	MECCANICO	2
		SUBTOTALE	**83**

B1	0101	COADIUTORE DI AMMINISTRAZIONE	4
B1	0010	COADIUTORE TECNICO	3
B1	0401	MANUTENTORE	2
		SUBTOTALE	**9**

TOTALE GENERALE	**196**

ALLEGATO 3

ATTRIBUZIONI DELLE UNITÀ ORGANICHE E DEI PRINCIPALI INCARICHI PRESSO IL C.I.S.A.M.

UNITÀ ORGANICHE/ PRINCIPALI INCARICHI	COMPITI
CONSIGLIERE GIURIDICO	Fornisce consulenza al Direttore in campo giuridico nelle controversie e nei contenziosi, nonché per gli aspetti giuridici relativi ai rapporti d'impiego dei dipendenti. Prospetta al Direttore le eventuali varianti all'organizzazione interna in aderenza alle disposizioni legislative e regolamentari. Cura la raccolta e l'aggiornamento della normativa d'interesse istituzionale.
SEGRETERIA PARTICOLARE	Cura la corrispondenza particolare del Direttore.
SEZIONE SICUREZZA E DIFESA INSTALLAZIONI	Controlla il dispositivo di sicurezza del Centro, compreso i sistemi di sicurezza attivi e passivi. Elabora e aggiorna le norme interne riguardanti la sicurezza delle infrastrutture. Tratta le pratiche riguardanti le autorizzazioni di accesso al Centro nonché la classificazione e l'aggiornamento di tutti i *badges* del Centro.
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTABILITA' INDUSTRIALE	Elabora la pianificazione delle attività del Centro e delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per conseguire gli obiettivi prefissati dalle attività programmate, seguendone lo sviluppo e proponendo eventuali azioni correttive. Elabora le relazioni periodiche. Svolge i compiti connessi con l'attività di contabilità analitica e controlla l'avanzamento delle attività in relazione al programma approvato.
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ	Definisce, mantiene ed aggiorna il sistema di qualità del Centro. Controlla l'applicazione all'interno del Centro del sistema di qualità approvato. Elabora le procedure per la verifica dello stato di materiali e attrezzature. Valuta e propone l'approvazione dei piani di qualità previsti nei contratti stipulati con l'industria privata.
SERVIZIO LOCALE PREVENZIONE E PROTEZIONE	Aggiorna le direttive interne secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia antinfortunistica e ambientale, verificandone l'applicazione. Verifica le condizioni di sicurezza di immobili, infrastrutture, macchinari ed impianti. Propone i necessari adeguamenti normativi alle procedure e condizioni di impiego.
ESPERTO QUALIFICATO	Assicura i compiti in materia di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni.
MEDICO AUTORIZZATO COMPETENTE	Assicura i compiti connessi con la sorveglianza medica del personale in relazione ai rischi da esposizione alle radiazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni.
REPARTO TECNICO OPERATIVO	Promuove e coordina le attività tecnico-scientifiche del Centro sulla base dei programmi approvati. Coordina le programmazioni specifiche delle divisioni dipendenti relativamente alle attività tecnico-scientifiche, alle spese di funzionamento e a quelle di ammodernamento e rinnovamento. Cura e coordina l'elaborazione delle relazioni periodiche sulle attività da parte delle divisioni dipendenti. Cura i rapporti di lavoro con gli enti esterni per il settore di propria competenza. Ha alle dipendenze la Divisione reattore, la Divisione difesa, la Divisione protezione ambientale, la Divisione elettroottica, la Divisione compatibilità elettromagnetica e la Divisione servizio tecnico di supporto.

REPARTO SUPPORTI GENERALI	Predispone le risposte ai verbali del Consiglio di base di rappresentanza (COBAR) del Centro, da sottoporre all'approvazione e firme del Direttore. Coordina tutti i servizi e le attività di carattere logistico e di supporto al Centro. Elabora e gestisce la programmazione dei capitoli di bilancio relativi a infrastrutture, missioni del personale militare e civile, benessere dei dipendenti. Cura i rapporti con gli enti esterni, militari e civili, relativamente ai settori di propria competenza. Ha alle dipendenze l'Ufficio affari generali, l'Ufficio personale, l'Ufficio infrastrutture ed il Servizio sanitario.
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Gestisce, coordina e controlla le attività amministrative nell'ambito del Centro. Espleta le attività di competenza del funzionario delegato alla spesa. Eroga le competenze al personale, le spese di funzionamento e di quelle relative ai lavori ed alle forniture affidati all'industria privata. Esplica l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori. Provvede alla gestione amministrativa del denaro e dei materiali. Istruisce le pratiche per la cessione di beni e l'esecuzione dei lavori a favore di altre amministrazioni pubbliche o di privati. Gestisce i magazzini dei Centro.
UFFICIO AFFARI GENERALI	Riceve, protocolla e distribuisce la posta. Disciplina e controlla i servizi effettuati fuori sede dal personale. Disciplina le entrate e le uscite dalla sede del personale dipendente e di quello esterno. Predispone e dirama gli ordini di servizio del Direttore. Disciplina l'impiego ed il movimento degli autoveicoli. Disciplina i servizi di guardia e di vigilanza. Disciplina l'impiego del personale della Compagnia servizi.
UFFICIO PERSONALE	Cura l'applicazione delle disposizioni attuative dei provvedimenti di concertazione per il personale militare, nonché dei contratti collettivi nazionali per il personale civile. Elabora i dati di situazione e di impiego del personale. Programma l'addestramento e l'aggiornamento del personale. Espleta le pratiche riguardanti la disciplina del personale. Attende ai compiti connessi con stato e avanzamento del personale. Custodisce ed aggiorna la documentazione matricolare, caratteristica e professionale del personale militare e civile.
UFFICIO INFRASTRUTTURE	Programma gli interventi infrastrutturali del Centro. Aggiorna e cura la normativa concernente gli interventi infrastrutturali del Centro, nonché quella per la gestione delle infrastrutture e l'esercizio degli impianti. Coordina le attività relative alla conduzione, manutenzione e riparazione degli impianti elettrici a media e bassa tensione, dell'impianto telefonico e dei ponti radio. Coordina le esigenze di lavori infrastrutturali. Gestisce le attività di minuto mantenimento, relative ai lavori di manutenzione e riparazione delle opere edili, degli impianti termici, idraulici e tecnici. Cura la costruzione, la riparazione e l'installazione di apparecchiature e manufatti per le esigenze logistiche e le attività d'istituto del Centro.
SERVIZIO SANITARIO	Svolge attività sanitaria a carattere preventivo mediante visite al personale dipendente, secondo la vigente normativa. Svolge attività assistenziale di primo soccorso. Tratta gli aspetti medico-legali relativi al personale del Centro. Controlla l'efficienza delle predisposizioni igienico-sanitarie e ambientali.

ALLEGATO 4

PERSONALE MILITARE E CIVILE PREPOSTO ALLE UNITA' ORGANICHE DEL C.I.S.A.M.

UNITA' ORGANICA	GRADO, RUOLO E CATEGORIA DEL PERSONALE PREPOSTO
DIRETTORE	Ammiraglio Ispettore
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTABILITA' INDUSTRIALE	Col. o grado corrispondente
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITA'	Ingegnere
SERVIZIO LOCALE PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ingegnere
SEZIONE SICUREZZA E DIFESA INSTALLAZIONI	Ten.Col./Magg. o grado corrispondente
REPARTO TECNICO OPERATIVO	Col. o grado corrispondente
. *DIVISIONE REATTORE*	Ingegnere Coordinatore
. *DIVISIONE DIFESA*	Ten.Col. o grado corrispondente
. *DIVISIONE PROTEZIONE AMBIENTALE*	Fisico Coordinatore
. *DIVISIONE ELETTROOTTICA*	Ten. Col. o grado corrispondente
. *DIVISIONE COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA*	Ten.Col. o grado corrispondente
. *DIVISIONE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO*	Coordinatore di Gestione
REPARTO SUPPORTI GENERALI	Dirigente (svolge la funzione di Vice direttore)
. *UFFICIO* AA.GG.	Ten. Col. o grado corrispondente
. *UFFICIO PERSONALE*	Ten.Col. o grado corrispondente
. *UFFICIO INFRASTRUTTURE*	Ten.Col. o grado corrispondente
. *SERVIZIO SANITARIO*	Magg. Medico o grado corrispondente
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Col. o grado corrispondente

Nota: La ripartizione tra le singole F.A., compresa l'Arma dei carabinieri, delle posizioni ricoperte da personale militare è demandata a tabelle ordinativo-organiche interne.

07A02780

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2007.

Iscrizione della denominazione «Limone Femminello del Gargano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, la denominazione «Limone Femminello del Gargano» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Limone Femminello del Gargano» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/06 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta

«LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» è riservata ai limoni prodotti in un'area specifica del promontorio del Gargano, nella regione Puglia, completamente maturati sulla pianta e prodotti per il consumo fresco e la trasformazione, che rispettano le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» è riservata alle cultivar di limoni, cosiddetti «nostrani» o locali, e cioè tipi stabilizzati della varietà Femminello Comune, storicamente e commercialmente distinti in:

1. Limone a scorza gentile (*Citrus limonium tenue* Riss.), detto anche Lustrino. Peduncolo di medio spessore e lunghezza, forma del frutto sferoidale, buccia giallo-chiaro, particolarmente liscia e di spessore molto sottile. Diametro equatoriale minimo di 50 mm, peso non inferiore a 80 g circa. Flavedo ricco di oli essenziali e di profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa e succo giallo citrino, con numero ridotto di semi; succo non inferiore al 35% del peso del frutto e acidità superiore a 3,5 gr/100 ml.

2. Limone oblungo (*C. limonium oblungum* Riss.), volg. fusillo. Peduncolo di medio spessore e lunghezza, forma del frutto ellittica, dimensioni medio-grandi, diametro equatoriale minimo di 60 mm, peso non inferiore a 100 g; buccia giallo citrino intenso, di spessore medio, più o meno liscia. Flavedo ricco di oli essenziali e con profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa e succo giallo citrino; succo non inferiore al 30% del peso del frutto e acidità superiore a 3,5 gr/100ml.

Art. 3.

Zona di produzione

Per «Limone Femminello del Gargano», s'intende il frutto prodotto e confezionato in un'area che interessa i territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero - subcostiero del promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.

L'area è identificata dai seguenti confini naturali: a nord, la linea di spiaggia compresa nel tratto contrada Calenella-Foce torrente Romondato, ad ovest il tracciato del torrente citato, a sud-ovest, il tratto strada provinciale frazione Isola Varano-Ischitella e il tracciato del torrente Pietrafitta, a sud-est i tracciati dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio del comune di Vico del Gargano rappresentato dalla contrada Calenella.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

La prova dell'origine, inoltre, è comprovata da specifici adempimenti cui si sottopongono gli agrumicoltori, quali il catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Limone Femminello del Gargano», nonché la tenuta di appositi registri di produzione e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il «Limone Femminello del Gargano» è ottenuto in una realtà agrumaria «storica» con una tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere limoni con specifiche caratteristiche di qualità.

5.1. I terreni.

I terreni sono orograficamente inquadrabili nella fascia perimetrale del promontorio modellata in valli e vallecole. Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei» particolarmente ricchi di potassio e microelementi.

5.2. Il portainnesto.

Il portainnesto, come da tradizione agronomica, è il Melangolo (citrus mearda), certificato come tale dalla normativa vigente.

5.3. Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione.

L'impianto del limoneto è fatto nel pieno rispetto dei peculiari caratteri orografici e podologici che caratterizzano la zona; su quelli in pendio si deve procedere alla sistemazione a terrazzo, quali muretti a secco e ciglionamenti. Il limoneto, come da tradizione, è consociabile con alberi di «Arancia Bionda del Gargano».

La protezione dai venti, ove necessaria, deve essere assicurata da frangivento vivi di leccio, alloro ed altre essenze agrarie, ovvero da canneti e reti. Il sesto d'impianto è quello tradizionale, a quinconce, e in ogni caso, con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.

Le specie e le varietà da coltivare sono quelle definite all'art. 2.

5.4. L'allevamento.

La forma da dare all'albero di limone è quella tipica della zona e precisamente una semisfera schiacciata, localmente denominata «cupola squarciata»; l'impalcatura della stessa è costituita da due branche principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente è cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

5.5. Le cure colturali.

Nel periodo che va da maggio ad ottobre, le piante di limone sono irrigate.

Le lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni, generalmente ancora con letame ovino-caprino; in alternativa si ricorre a concimazioni a base di perfosfati. Sistematiche potature primaverili, prima della ripresa vegetativa, modellano costantemente la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attività vegetativa e produttiva.

Le cure colturali continuano con la difesa, sia da avversità atmosferiche, fronteggiate anche con i frangivento, sia da attacchi parassitari, principalmente cocciniglie, causa del problema delle fumaggini.

Le colture utilizzanti processi di natura biologica sono assoggettate alla specifica normativa.

5.6. Le rese.

La produzione di limoni non devono superare le 35 tonnellate per ettaro.

5.7. L'epoca di raccolta.

Date le particolari condizioni pedoclimatiche e le peculiari caratteristiche che senza forzatura alcuna garantiscono una lunga persistenza del frutto sull'albero, l'epoca di raccolta è tutto l'anno. La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici.

È vietata la maturazione artificiale dei frutti.

Il confezionamento del prodotto IGP «Limone Femminello del Gargano» può avvenire esclusivamente nella zona di origine così come indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo del prodotto e per non deteriorare le caratteristiche qualitative del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La presenza del limone nel Gargano è strettamente legata alla zona cosiddetta dei «Giardini d'agrumi», e più precisamente ad una precisa area, unica in tutta la fascia Adriatica, nella quale oltre a favorevoli condizioni climatiche vi è una naturale disponibilità di acqua.

Questa è l'unica zona del Gargano che si caratterizza per una straordinaria e alquanto suggestiva concentrazione di sorgenti, che, grazie ad un canale di presa e ad una rete di canalette secondarie, arrivano ad ogni singola pianta di limone.

La presenza del Limone Femminello del Gargano nella zona di origine è inquadrabile anche sul piano geo-pedoclimatico, di microambienti, in ognuno dei quali, grazie all'esperienza tradizionale e secolare dei contadini della zona, si sono sviluppati fin dal passato limoni le cui caratteristiche qualitative sono così palesi da essere richiesti, fin dall'antichità, anche da mercati esteri.

Grazie allo studio continuo da parte degli uomini della zona di produzione per migliorare e proteggere i limoneti del Gargano dalle gelate o dai freddi venti nordici, sono stati individuati i siti più propizi al migliore sviluppo del Limone Femminello del Gargano, ed è per questo motivo che gran parte degli impianti si sviluppano su versanti esposti a sud, sud-est. Inoltre sono stati adottati vari sistemi di frangivento per difendere le piante dai freddi venti marini, uno dei nemici più terribili del Limone Femminello del Gargano: esistono lunghi ed alti muri in fabbrica interrotti a distanze regolari da grandi finestroni, chiusi con graticciate in canne durante l'inverno; oppure, come nei limoneti di Rodi, i frangivento sono «vivi», costituiti cioè da leccio ed alloro. In alternativa si realizzano i cosiddetti «canneti»: lunghe file di canne secche, infilzate nel terreno, e tenute insieme con canne trasversali.

L'agrumicoltura del Gargano è ancora una forma di «agricoltura tradizionale», con lavori manuali, in cui maestro è ancora il potatore; quella del Gargano si delinea come una forma di agricoltura che nel corso del tempo ha maturato un patrimonio di conoscenze agronomiche tramandatasi di generazione in generazione.

Grazie alla qualità ambientale del contesto, inquadrabile da un punto di vista pedoclimatico nella «Regione litoranea» e nella «Fascia subumida a clima mediterraneo» del promontorio garganico, il Limone Femminello del Gargano è rinomato per la sua genuinità e, soprattutto per l'alto contenuto in vitamina C e per la particolarità dei profumi che questa IGP presenta rispetto ai limoni prodotti nelle altre regioni italiane. Tali caratteristiche derivano dalle condizioni pedologiche della zona, in cui la piovosità è particolarmente concentrata nel periodo autunnale-invernale con precipitazioni annue comprese tra mm 600 e 650 e, di conseguenza, con aridità estiva. Sul piano più propriamente termico, l'area di produzione del Limone Femminello del Gargano rientra nella fascia del Gargano classificata come «temperata senza inverno» o «caldo temperata», con andamento termico caratterizzato da temperature medie superiori ai 10 ºC per almeno otto mesi. Il rapporto precipitazioni/temperature dà valori intorno a 40. L'area si caratterizza, inoltre, per un clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline «degradanti a mare». Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei» che su un piano fisico-chimico si presentano di medio spessore, poveri di fosforo ed azoto ma particolarmente ricchi di potassio e microelementi (ferro, manganese, zinco).

La più antica testimonianza di dati produttivi del Limone Femminello del Gargano si può dedurre dalla nota Statistica del Reame di Napoli di G. Ricchioni (1811), il quale stima in 100 mila ducati il valore della produzione agrumaria garganica. Dalla stessa fonte si evince che oltre la metà della produzione era destinata all'esportazione; ciò a conferma della enorme reputazione che tale agrume aveva acquistato anche all'estero. Già nel 1884 era attiva una prima rete commerciale con il continente americano (Canada, Stati Uniti) che assorbiva quasi tutta la produzione agrumaria garganica. Nei mercati più importanti del mondo, inoltre, gli agrumi del Gargano ottengono grandi riconoscimenti, essendo apprezzati per le loro uniche caratteristiche.

La tradizione agrumaria di questi tre comuni è frutto di una ormai ultra secolare pratica che, almeno dalle fonti storiche disponibili, è fiorente già nel XI secolo. In un documento storico, (Leone d'Ostia) si documenta che nel 1003 Melo, principe di Bari, incontrandosi con alcuni pellegrini normanni nell'atrio della Basilica dell'Arcangelo sul Gargano, li invogliasse alla conquista delle Puglie. E, per

dar loro prova della ricchezza e della feracità di quei luoghi, spedì in Normandia una scelta quantità di frutti, tra cui i «pomi citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio amaro), il quale fino al 1500 era il tipo di agrume che si coltivava in Europa.

Fin dall'antichità, poeti, illustri viaggiatori francesi e tedeschi sono rimasti colpiti dai rilevanti momenti economici e paesaggistici di questa superficie produttiva che ha rappresentato «quanto di meglio possa desiderarsi in fatto di arboricoltura intensiva, veramente progredita». Sul finire del '600, secondo la preziosa testimonianza di frate Filippo Bernardi, in un Gargano avvolto in una coltre di oblio, si distinguono Vico, Rodi «pieni di agrumi che rende i paesani ricchi per il continuo traffico che vi fanno i Veneziani e gli Schiavoni i quali vengono a caricare vini, arance, limoni ...; a Rodi si può dire che vi sia una tirata di giardini per la qualità di aranci e limoni che vi sono piante così sterminate che sembrano anzi querce che agrumi».

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Possono essere commercializzati, per il consumo fresco e la trasformazione, i limoni con caratteristiche così come definite nel presente disciplinare di produzione.

Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, può essere commercializzato:

1) sfuso e ogni frutto deve riportare il logo IGP «Limone Femminello del Gargano»;

2) in confezioni, ovvero con incarto, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve osservare analogo adempimento.

Nel caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone. Le confezioni commerciali devono riportare le seguenti indicazioni:

Limone Femminello del Gargano, eventualmente seguite dal nome del tipo commerciato quali Lustrino o Fusillo, loro sinonimi;

il logo;

la dicitura di IGP anche per esteso;

il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Limone Femminello del Gargano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92.

È fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varietà diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare. È vietata, inoltre, l'indicazione di qualsiasi qualificazione del tipo prima qualità, fine, extrafine e similari.

È consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purché non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo

Il logo di Limone Femminello del Gargano è l'immagine qui riportata e rappresenta una stilizzazione di due limoni, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale; sulla corona è riportata la dicitura "Limone Femminello del Gargano".

Caratteristiche grafiche:

dimensioni pixel 469 × 387;

risoluzione 200 Dpi;

la corona ellissoidale è di color pantone 5483CVC;

testo «LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO» carattere Arial Black tutto maiuscolo, dim. 37 × 54 pixel, di color giallo pantone 3945 CVC contornato in color nero pantone quadricromia CVC;

i limoni sono di colore giallo pantone sfumato da pantone 129 CVC fino a pantone 1205 CVC, con sfumatura macchiettata in colore giallo pantone 1265 CVC;

il rametto è in colore verde pantone 357 , CVC, le foglie in colore pantone 3435 CVC e le nervature in verde pantone 5767CVC.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO»
(N. CE ...)
D.O.P. ( ) I.G.P. (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati ed in particolare i produttori della I.G.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

tel. 06/4819968 - fax 06/42013126;

e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Richiedente:

2.1. Nome: Consorzio di tutela e valorizzazione «Gargano Agrumi».

2.2. Indirizzo: via Salita della Bella - 71018 Vico del Gargano (Foggia). Tel. 0884/966229 - Fax 0884/966399.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (X), altro ( ).

3. TIPO DI PRODOTTO: classe 1.6 - Ortofrutticoli allo stato naturale.

4. DESCRIZIONE DEL DISCIPLINARE: (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1 Nome: *«Limone Femminello del Gargano»*.

4.2 *Descrizione:* frutti allo stato fresco, riferibili alla specie «*Citrus limonium*», varietà femminello comune, a scorza gentile, detto anche lustrino (*Citrus limonium tenue R.*) e oblungo, detto anche fusillo (*Citrus limonium oblungum R.*).

Le principali caratteristiche del «*Limone Femminello del Gargano*» sono le seguenti:

Limone a scorza gentile (lustrino):

- forma sferoidale;
- buccia particolarmente liscia e di spessore molto sottile, di colore giallo chiaro;
- diametro minimo equatoriale mm 50;
- peso non inferiore a g 80;
- flavedo ricco di oli essenziali e con profumi molto intensi;
- frutto costituito da 8 a 11 segmenti;
- polpa e succo giallo citrino, con numero ridotto di semi: il succo costituisce il 35% del peso del frutto e presenta acidità superiore a g. 3,5 per 100 ml.

Limone oblungo (fusillo):

- forma ellittica;
- buccia di spessore medio, più o meno liscia, e di colore citrino intenso;
- diametro minimo equatoriale mm 60;
- peso non inferiore a g 100;
- flavedo ricco di oli essenziali e con profumi molto intensi;
- frutto costituito da 8 a 11 segmenti;
- polpa e succo giallo citrino: il succo costituisce almeno il 30% del peso del frutto e presenta acidità superiore a g 3,5 per ml 100.

4.3 *Zona geografica:* La zona geografica interessata alla produzione, nonché al confezionamento, è ubicata nella provincia di Foggia (regione Puglia) e comprende i territori dei comuni di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero sub costiero settentrionale del promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.

4.4 *Prova dell'origine:* Ogni fase del processo produttivo viene costantemente monitorata. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

La rintracciabilità del prodotto e la prova dell'origine sono garantite inoltre dall'iscrizione di ciascun limoneto in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, con annotazione degli elementi identificativi del limoneto, nonché dalla denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 *Metodo di ottenimento:* il disciplinare prevede tra l'altro che l'impianto del limoneto sia fatto nel rispetto delle caratteristiche orografiche e pedologiche che distinguono la zona di produzione: nei terreni in declivio, si procede al terrazzamento, con muretti a secco o con ciglionamenti. La protezione dai venti freddi, quando necessaria, è assicurata da frangivento costituiti prevalentemente dal leccio, essenza tipica della zona, da canneti e reti.

Il portainnesto, utilizzato secondo tradizione, è esclusivamente il melangolo (*citrus mearda)* certificato come tale dalla vigente normativa.

L'impalcatura della pianta è costituita da due branche principali e da due secondarie, in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato, assumendo la forma di una semisfera schiacciata, denominata «cupola squarciata», in quanto cava, idonea a favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

Il sesto d'impianto è quello tradizionale a quinconce con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.

Nel periodo compreso tra maggio e ottobre le piante di limone sono irrigate.

La produzione di limoni non deve superare le 35 tonnellate per ettaro.

La raccolta, effettuata manualmente e con l'ausilio di forbici, avviene durante tutto l'anno, in quanto le condizioni pedoclimatiche e le peculiari caratteristiche dei limoneti garantiscono una lunga persistenza del frutto sulla pianta. È vietata la maturazione artificiale dei frutti.

Il confezionamento del prodotto IGP «Limone Femminello del Gargano» può avvenire esclusivamente nella zona di origine così come indicata al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo del prodotto e per non deteriorare le caratteristiche qualitative del prodotto .

4.6 *Legame:* grazie alla qualità ambientale del contesto, inquadrabile, da un punto di vista geo-pedoclimatico, nella «Regione litoranea» e nella «Fascia subumida a clima mediterraneo» del promontorio garganico, di microambienti, in ognuno dei quali, grazie all'esperienza tradizionale e secolare dei contadini della zona, si sono sviluppati fin dal passato limoni le cui caratteristiche qualitative sono così palesi da essere richiesti, fin dall'antichità, anche da mercati esteri, il Limone Femminello del Gargano è stimato per la sua genuinità e, soprattutto, per la particolarità dei profumi che questa IGP presenta rispetto ai limoni prodotti nelle altre regioni italiane.

L'agrumicoltura del Gargano è ancora una forma di «agricoltura tradizionale», con lavori manuali, in cui maestro è ancora il potatore; quella del Gargano si delinea come una forma di agricoltura che nel corso del tempo ha maturato un patrimonio di conoscenze agronomiche tramandatasi di generazione in generazione.

Già nel 1884 era attiva una prima rete commerciale con il continente nord americano che assorbiva gran parte della produzione agrumaria. Le prime documentazioni storiche sul Limone Femminello del Gargano risalgono all'anno 1000; mentre la più antica testimonianza dei dati produttivi della zona risale alla statistica del Reame di Napoli del 1811, e ben il 60% della produzione era destinato all'esportazione.

4.7 *Struttura di controllo.*

La struttura di controllo è un'autorità pubblica designata.

Nome: C.C.I.A.A. di Foggia.

Indirizzo: via Dante, 27 - 71100 Foggia.

tel. 0881/797111 - fax 0881.726046.

4.8 *Etichettatura:* Il *«Limone Femminello del Gargano»* deve essere immesso al consumo in confezioni chiuse, rigide, costituite da materiale di origine vegetale, quale legno o cartone, con una capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg: la confezione deve assicurare che almeno l'80% dei frutti, senza o con incarto, riporti il logo «I.G.P. "*Limone Femminello del Gargano*"». Se il frutto è commercializzato sfuso, dovrà riportare il predetto logo.

Sulle confezioni dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

«*Limone Femminello del Gargano*» eventualmente seguita dal nome del tipo commercializzato «*lustrino*» o «*fusillo*», il logo, la dicitura I.G.P. anche per esteso, le indicazioni relative al produttore, al confezionatore, al commerciante e il peso netto all'origine.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «*Limone Femminello del Gargano*», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

- gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso Consorzio inca-

ricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

Il logo è costituito dall'immagine stilizzata di due limoni, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale: sulla corona è riportata la dicitura «*Limone Femminello del Gargano*».

I limoni rappresentati e la dicitura «*Limone Femminello del Gargano*» sono di colore giallo sfumato, il rametto e le foglie di colore verde.

4.9 *Condizioni nazionali:* N. Naz. del fascicolo: n. 12/2003.

07A02785

DECRETO 12 marzo 2007.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2006/127/CE della Commissione del 7 dicembre 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Vista la direttiva 2006/127/CE della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2006/127/CE;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è aggiunta la seguente frase:

«Per l'iscrizione, nel registro nazionale delle varietà di specie di ortaggi, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per l'esame delle varietà, devono essere conformi alle linee direttrici di cui agli allegati I e II della direttiva 2006/127/CE».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A02770

DECRETO 15 marzo 2007.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della «soppressata di Calabria DOP», della «salsiccia di Calabria» DOP, del «capocollo di Calabria» DOP e della «pancetta di Calabria» DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L. 15 del 21 gennaio 1998 con il quale sono state registrate le denominazioni di origine protetta «soppressata di Calabria, «salsiccia di Calabria», «capocollo di Calabria» e «pancetta di Calabria»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della soppressata di Calabria DOP; della salsiccia di Calabria DOP; del capocollo di Calabria DOP e della pancetta di Calabria DOP con sede in Cosenza, via Trieste n. 95, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 di ciascuna delle quattro produzioni tutelate per le quali il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della «soppressata di Calabria» DOP, della «salsiccia di Calabria» DOP, «del capocollo di Calabria» DOP e della «pancetta di Calabria» DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della «soppressata di Calabria» DOP, della «salsiccia di Calabria» DOP, del «capocollo di Calabria» DOP e della «pancetta di Calabria» DOP con sede in Cosenza, via Trieste n. 95 è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato a svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «soppressata di

Calabria», «salsiccia di Calabria», «capocollo di Calabria» e «pancetta di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea L. 15 del 21 gennaio 1998.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le DOP «soppressata di Calabria», «salsiccia di Calabria», «capocollo di Calabria» e della «pancetta di Calabria».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 definisce, eventualmente anche mediante stipula di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «soppressata di Calabria; salsiccia di Calabria; capocollo di Calabria e della pancetta di Calabria» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I costi dell'attività svolta dal Consorzio di tutela di cui all'art. 1, che interessa esclusivamente una delle denominazioni di origine protetta per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione di origine protetta cui è rivolta l'attività del Consorzio.

3. I soggetti immessi nel sistema del controllo della DOP «soppressata di Calabria», «salsiccia di Calabria», «capocollo di Calabria» e «pancetta di Calabria» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni», individuata all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02786

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 novembre 2006.

Determinazione del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 2005, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in materia di trasporti locali aerei e ferroviari» che prevede, tra l'altro, l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (Enav);

Visto l'art. 7, comma 3, della sopra citata legge n. 665/1996, che dispone che la tassa istituita con

decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tarifta;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro n. 01, foglio n. 144, inerente all'accordo con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo scopo di affidare alla stessa entro il 1° gennaio 1999 il calcolo, l'imputazione e la riscossione delle tariffe di terminale previste dalla legislazione nazionale;

Visto l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998, che prevede che la tariffa di terminale sia applicata in unica soluzione ai voli nazionali ed internazionali in partenza da aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale, dividendo il costo che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ora Enav S.p.A.) prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5%, del totale delle unità di servizio fornite dalla Società sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali, la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, successive modificazioni;

Vista la delibera n. 154/COM, adottata dal Commissario dell'E.N.A.V. nella seduta del 28 dicembre 2000 con la quale l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni dal 1° gennaio 2001;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265 di conversione del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega del Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione»;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 di revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Considerato che per l'anno 2005, in base ai dati forniti dalla Società il costo complessivo dei servizi di terminale è previsto in € 105.809.000,00;

Considerato che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale, previste dall'Enav S.p.a. per l'anno 2005, è pari a n. 35.643.366;

Visto il foglio PC/94990 dell'Enav S.p.a. datato 9 novembre 2004, con il quale la Società ha inviato l'elaborazione delle tariffe Enav per l'anno 2005 dalla quale risulta, tra l'altro, una tariffa di terminale pari ad € 2,97, invariata rispetto alla tariffa relativa al 2004;

Vista la comunicazione del 15 novembre 2004, cfr. n. PC/96960, con la quale la Società ha trasmesso la versione definitiva delle tariffe in rotta ed in terminale per il 2005, aggiornate con la modifica dei costi di competenza EUROCONTROL;

Vista la successiva lettera dell'Enav S.p.a. PC/5005981 datata 27 dicembre 2004 con cui la Società, in riscontro alla nota prot. n. 3978 del 2 dicembre 2004, ha inviato, ad integrazione, la relazione tecnica relativa alle tariffe 2005;

Sentito il Ministero della difesa che, con foglio prot. n. 8/14067 del 24 marzo 2005, ha espresso parere di concordanza in merito alla tariffa in rassegna, richiedendo, nel contempo, chiarimenti;

Vista la successiva nota prot. n. 8/38979 del 27 luglio 2005, con cui il Ministero della difesa ha preso atto dei chiarimenti forniti dall'Enav con nota n. SC/D/68955 del 5 maggio 2005;

Preso atto che il N.A.R.S., nella seduta del 5 dicembre 2005, con parere n. 6/05 ha espresso, con raccomandazione, parere favorevole in merito alla determinazione della tariffa CTT proposta, pari ad € 2,97 precisando che, dai riscontri effettuati in base al Contratto di programma Enav 2004-2006, in corso di formalizzazione, emergono valori leggermente diversi per i costi operativi e di personale, incluso IRAP, ammessi all'anno di partenza, imputabili ad un arrotondamento applicato dall'Enav che non influiscono sul livello della tariffa in argomento;

Viste altresì, le note prot. n. 13663 e n. 0004812 con le quali i Dipartimenti del Tesoro - Direzione VII e della Ragioneria generale dello Stato - I.G.F. - Ufficio VII hanno comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni contrarie al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2005, per i servizi

di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di € 2,97, commisurata al 100% del costo sostenuto dalla Società per tale tipo di traffico.

Art. 2.

È approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2005, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di € 1,49, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi ai traffico internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 348

07A02787

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 febbraio 2007.

Modifica del decreto 30 dicembre 2005, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 marzo 2005, ed in particolare il progetto n. 7182 presentato dalla ELASIS S. C. p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 3337 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 7182 presentato dalla ELASIS S. C. p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 29 gennaio 2007 pervenuta in data 7 febbraio 2007, prot. n. 1209 con la quale l'istituto Centrobanca S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 3337 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7182 presentato dalla ELASIS S. C. p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 3337 del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 3337 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 7182 presentato dalla ELASIS S. C. p.a., per effetto del presente decreto è ridotto di euro 372.792,00 e il credito è aumentato di euro 372.792,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7182

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7182 del 17/07/2002 Comitato del 23/03/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: EASY VR - Strumenti e metodi di realtà virtuale per migliorare l''interazione e la manipolazione di oggetti virtuali da parte di designer e progettisti dell''autoveicolo.

Inizio: 12/01/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 12/11/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Elasis S.C.p.A.
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 3.727.920,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.217.130,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.510.790,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.191.310,00	€ 1.510.790,00	€ 3.702.100,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 25.820,00	€ 0,00	€ 25.820,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.217.130,00	€ 1.510.790,00	€ 3.727.920,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.075.571,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.350.190,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A02754

DECRETO 5 marzo 2007.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 settembre 2004, ed in particolare il progetto n. 4038 presentato dalla Franzoni Filati S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 4038 presentato dalla Franzoni Filati S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 21 febbraio 2007, con la quale l'istituto Intesa Mediocreto S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4038 presentato dalla Franzoni Filati S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 4038 presentato dalla Franzoni Filati S.p.a., per effetto del presente decreto è ridotto di euro 608.864,12 e il credito è aumentato di euro 608.864,13.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 4038

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4038 del 06/05/2003 Comitato del 14/09/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Impiego innovativo, nell"arredamento degli ambienti, di tessuti, covalentemente derivatizzati con sostanze farmaco-biologicamente attive, finalizzate all"abbattimento delle cause eziologiche vitali della patologia allergica

Inizio: 19/11/2003

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Franzoni Filati S.p.A.
ESINE (BS)

- Costo Totale ammesso Euro 6.088.641,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.808.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.280.041,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.036.600,00	€ 2.280.041,00	€ 5.316.641,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 772.000,00	€ 0,00	€ 772.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.808.600,00	€ 2.280.041,00	€ 6.088.641,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.711.818,19
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	3.920.814,63

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A02753

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 5 marzo 2007, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 22 febbraio 2007 prot. 442/U/AG/07 ha segnalato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona dalle ore 10 alle ore 12,30 per la giornata del 5 marzo 2007 a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 12 marzo 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A02755

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, per assemblea del personale il giorno 27 febbraio 2007, per l'intera giornata, per ristrutturazione dei locali.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 13 marzo 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A02783

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 2067 del 1º marzo 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stata comunicata la chiusura dell'Ufficio causa trasferimento di sede dal giorno 26 febbraio 2007 al giorno 7 marzo 2007 compreso;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dal trasferimento della sede dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia presso la nuova sede di viale Regina Elena n. 13;

Visto il benestare n. 4/07 (prot. 76) dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia dal 26 febbraio 2007 al 7 marzo 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 marzo 2007

Il direttore regionale: CESÀRO

07A02774

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 marzo 2007.

Disposizioni organizzative riguardanti il procedimento relativo alla «Valutazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche». (Deliberazione n. 123/07/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 7 marzo 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 3/06/CONS, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 1 con il quale è adottata l'analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, l'art. 2 di definizione del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili e l'art. 3, con il quale tutti gli operatori mobili sono notificati quali detentori di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti;

Visto, altresì, il Capo II della delibera n. 3/06/CONS che stabilisce obblighi in capo alle imprese notificate come aventi significativo potere di mercato, non includendo tuttavia nell'art. 8 riguardante gli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi l'operatore H3G;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla «Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 11 luglio 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006;

Vista la delibera n. 712/06/CONS, recante «Consultazione pubblica sulla valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 21 dicembre 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2007;

Valutata la necessità di sostituire il responsabile del procedimento di cui alla comunicazione dell'11 luglio 2006, ing. Alceo Barbadoro della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, il quale ha assunto, su richiesta del responsabile dell'ufficio, nuovi e diversi incarichi istituzionali, e al fine di assicurare una migliore organizzazione interna degli uffici ed una più razionale suddivisione dei carichi di lavoro;

Considerato che, come rappresentato dagli uffici, i contributi pervenuti in occasione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 712/06/CONS determinano la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, anche in relazione a taluni elementi aggiuntivi sottoposti all'attenzione dell'Autorità;

Rilevata, pertanto, la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla comunicazione dell'11 luglio 2006, al fine di completare gli adempimenti inerenti al procedimento in corso e di espletare gli ulteriori approfondimenti istruttori emersi dai richiamati atti;

Rilevato che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie appare congruo determinare la proroga in novanta giorni e che la stessa decorrerà a partire dalla scadenza del termine di centoventi giorni fissato dalla comunicazione dell'11 luglio 2006 (pubblicata il 17 luglio 2006 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 164);

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento di cui alla comunicazione dell'11 luglio 2006

1. La responsabilità del procedimento istruttorio, di cui alla comunicazione dell'11 luglio 2006, relativo alla «Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di

cui all'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche», è assegnata al dott. Paolo Alagia della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

Art. 2.

Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio in esame, fissato dalla comunicazione dell'11 luglio 2006, recante l'avvio del procedimento per la «Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche» — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006 — in centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima, è prorogato di novanta giorni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 7 marzo 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

Il segretario generale
VIOLA

07A02759

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 13 marzo 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Luis Gomez de Aranda Villen, Console Generale di Spagna in Napoli.

07A02815

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Sarajevo il 28 aprile 2003.

Il giorno 19 febbraio 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Sarajevo il 28 aprile 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 13 febbraio 2006, n. 70, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006.

In conformità all'art. 29, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1º marzo 2007.

07A02816

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di Nostra Signora del SS. Rosario - Cappe Turchine, in Loano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 febbraio 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di Nostra Signora del SS. Rosario - Cappe Turchine, con sede in Loano (Savona).

07A02747

Riconoscimento civile della personalità giuridica al Monastero San Nicola, in Rodengo Saiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 febbraio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero San Nicola, con sede in Rodengo Saiano (Brescia).

07A02748

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Provincia Ligure dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi, in Genova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 febbraio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Provincia Ligure dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi, con sede in Genova.

07A02749

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Associazione pubblica di fedeli denominata «Apostolato Accademico Salvatoriano», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 febbraio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Associazione pubblica di fedeli denominata «Apostolato Accademico Salvatoriano», con sede in Roma.

07A02750

Riconoscimento civile della personalità giuridica al Monastero «SS.ma Concezione», in Sutri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 febbraio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero «SS.ma Concezione», con sede in Sutri (Viterbo).

07A02751

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3327
Yen	156,65
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5805
Corona ceca	27,973
Corona danese	7,4505
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67780
Fiorino ungherese	246,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8760
Nuovo leu romeno	3,3630
Corona svedese	9,3135
Corona slovacca	33,582
Franco svizzero	1,6164
Corona islandese	88,46
Corona norvegese	8,1150
Kuna croata	7,3815
Rublo russo	34,6730
Nuova lira turca	1,8479
Dollaro australiano	1,6519
Dollaro canadese	1,5432
Yuan cinese	10,2991
Dollaro di Hong Kong	10,4103
Rupia indonesiana	12140,90
Won sudcoreano	1248,54
Ringgit malese	4,6065
Dollaro neozelandese	1,8654
Peso filippino	64,003
Dollaro di Singapore	2,0217
Baht tailandese	42,402
Rand sudafricano	9,6281

Cambi del giorno 26 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3265
Yen	157,05
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5805
Corona ceca	27,935
Corona danese	7,4497
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67635
Fiorino ungherese	246,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8701
Nuovo leu romeno	3,3604
Corona svedese	9,3083
Corona slovacca	33,628
Franco svizzero	1,6208
Corona islandese	88,21
Corona norvegese	8,1270
Kuna croata	7,3763
Rublo russo	34,5940
Nuova lira turca	1,8354
Dollaro australiano	1,6456
Dollaro canadese	1,5416
Yuan cinese	10,2647
Dollaro di Hong Kong	10,3649
Rupia indonesiana	12075,79
Won sudcoreano	1244,99
Ringgit malese	4,5797
Dollaro neozelandese	1,8588
Peso filippino	63,771
Dollaro di Singapore	2,0143
Baht tailandese	43,550
Rand sudafricano	9,5704

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02861

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavacor»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 598 del 13 marzo 2007

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TAVACOR, anche nella forma e confezione: «40 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Bazzano, 14 - 16019 Ronco Scrivia (Genova), Italia, codice fiscale n. 00274990100.

Confezione: «40 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035623040 (in base 10), 11Z440 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como), via Licinio, 11, (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio 135,2 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido pregelatinizzato 52 mg; olio di ricino idrogenato 6,72 mg; magnesio stearato 4,8 mg; sodio amido glicolato 1,2 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria inclusa l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o l'iperlipemia mista (tipo IIa e IIb) quando la sola risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche (aumento dell'attività fisica e se indicato riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata.

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti ad alto rischio di un evento cardiovascolare maggiore (soggetti con rischio superiore del 20%, colesterolo totale maggiore di 190 mg/dl e colesterolo LDL maggiore di 115 mg/dl).

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica per la riduzione del rischio di infarto del miocardio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035623040 - «40 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,06 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,60 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 035623040 - «40 mg compresse» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035623040 - «40 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02776

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lovinacor»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 599 del 13 marzo 2007

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LOVINACOR, anche nella forma e confezione: «40 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali Matteo, 1 - 20148 Milano, Italia, codice fiscale n. 90032460322.

Confezione: «40 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035615044 (in base 10), 11YWB4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25 (tutte le fasi); Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como), via Licinio 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: lovastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio 135,2 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido pregelatinizzato 52 mg; olio di ricino idrogenato 6,72 mg; magnesio stearato 4,8 mg; sodio amido glicolato 1,2 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria inclusa l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o l'iperlipemia mista (tipo IIa e IIb) quando la sola risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche (aumento dell'attività fisica e se indicato riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata.

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti ad alto rischio di un evento cardiovascolare maggiore (soggetti con rischio superiore del 20%, colesterolo totale maggiore di 190 mg/dl e colesterolo LDL maggiore di 115 mg/dl).

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica per la riduzione del rischio di infarto del miocardio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035615044 - «40 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,06 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,60 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 035615044 - «40 mg compresse» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035615044 - «40 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02775

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Teva»

Estratto determinazione n. 406 del 15 marzo 2007

Medicinale: CIPROFLOXACINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 1 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695018/M (in base 10) 13YCKB (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 2 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695020/M (in base 10) 13YCKD (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 3 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695032/M (in base 10) 13YCKS (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695044/M (in base 10) 13YCL4 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 5 × 10 (confezione ospedaliera) compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695057/M (in base 10) 13YCLK (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 1 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695069/M (in base 10) 13YCLX (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 2 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695071/M (in base 10) 13YCLZ (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 3 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695083/M (in base 10) 13YCMC (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695095/M (in base 10) 13YCMR (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 5 × 10 (confezione ospedaliera) compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695107/M (in base 10) 13YCN3 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 1 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695119/M (in base 10) 13YCNH (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 2 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695121/M (in base 10) 13YCNK (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 3 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695133/M (in base 10) 13YCNX (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 10 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695145/M (in base 10) 13YCP9 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 5 × 10 (confezione ospedaliera) compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695158/M (in base 10) 13YCPQ (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695160/M (in base 10) 13YCPS (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695172/M (in base 10) 13YCQ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

1 compressa rivestita con film da 250 mg contiene:

principio attivo: 291,0 mg di ciprofloxacina cloridrato corrispondente a 250 mg di ciprofloxacina;

1 compressa rivestita con film da 500 mg contiene:

principio attivo: 582,0 mg di ciprofloxacina cloridrato corrispondente a 500 mg di ciprofloxacina;

1 compressa rivestita con film da 750 mg contiene:

principio attivo: 873,0 mg di ciprofloxacina cloridrato corrispondente a 750 mg di ciprofloxacina;

eccipienti: nucleo della compressa:

croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (Tipo A), povidone K-25, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, propilene glicole, talco, titanio biossido (E171).

Produzione: Krka d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo mesto Slovenia.

Indicazioni terapeutiche:

adulti:

trattamento di infezioni causate da agenti patogeni sensibili alla ciprofloxacina quali: infezioni di:

vie respiratorie. La ciprofloxacina può essere indicata nel trattamento della polmonite causata da agenti patogeni Gram-negativi. Nella polmonite da pneumococco la ciprofloxacina non è il farmaco di prima scelta;

vie urinarie: cistite acuta non complicata, infezioni complicate e pielonefrite;

organi genitali: gonorrea acuta non complicata, prostatite;

enterite batterica grave;

infezioni gravi a carico della cute e dei tessuti molli causate da batteri Gram-negativi;

Osteomielite causata da batteri Gram-negativi;

gravi infezioni sistemiche causate da batteri Gram-negativi: ad es. setticemia, peritonite (in caso di peritonite, la componente anaerobica deve essere coperta da un anti-anaerobio;

infezioni in pazienti immunodepressi.

Bambini e adolescenti:

esacerbazione polmonare acuta della fibrosi cistica in bambini e adolescenti (5-17 anni) causate da Pseudomonas aeruginosa.

La ciprofloxacina non è consigliata per altre indicazioni in questa fascia di età.

È opportuno tenere in considerazione le indicazioni ufficiali relative all'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

250 mg compresse rivestite con film 1 × 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695018/M (in base 10) 13YCKB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 5,21 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 8,60 euro.

Confezione:

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695160/M (in base 10) 13YCPS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,11 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 10,08 euro.

Confezione:

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037695172/M (in base 10) 13YCQ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 18,17 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 29,98 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02578

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 407 del 15 marzo 2007

Medicinale: CIPROFLOXACINA RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH - Graf-Arco-Strasse 3 D-89070 Ulm (Germania).

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525019/M (in base 10) 13T5JV (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525021/M (in base 10) 13T5JX (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525033/M (in base 10) 13T5K9 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525045/M (in base 10) 13T5KP (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525058/M (in base 10) 13T5L2 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525060/M (in base 10) 13T5L4 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525072/M (in base 10) 13T5LJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

1 compressa rivestita con film da 250 mg contiene:

principio attivo: 291,5 mg di ciprofloxacina cloridrato monoidrato corrispondente a 250 mg di ciprofloxacina;

1 compressa rivestita con film da 500 mg contiene:

principio attivo: 583,0 mg di ciprofloxacina cloridrato monoidrato corrispondente a 500 mg di ciprofloxacina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171).

Produzione confezionamento e controllo:

Actavis Hf, Reykiavikurvegi 78, IS 220 Hafnafjourdur (Islanda);

Actavis Ltd B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 Malta.

Confezionamento e controllo: Merckle GmbH Graf-Arco-Strasse 3 D-89070 Ulm Germania.

Rilascio: Merckle GmbH Ludwig-Merckle Strasse 3 D-89143 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

adulti:

trattamento di infezioni sostenute da batteri sensibili alla ciprofloxacina quali:

infezioni delle vie respiratorie. La ciprofloxacina può essere usata per il trattamento della polmonite sostenuta da batteri Gram-negativi. Trattamento ambulatoriale della polmonite pneumococcica. La ciprofloxacina non rappresenta il medicamento di prima linea;

infezioni delle vie urinarie. Cistiti acute non complicate, infezioni complicate e pielonefrite;

infezioni dell'apparato genitale, compresa la gonorrea acuta non complicata, prostatite;

grave gastroenterite;

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni ossee e articolari;

gravi infezioni sistemiche come setticemia, peritonite (in caso di peritonite, la componente anaerobica deve essere coperta da un altro antibiotico (del tipo metronidazolo), infezioni in pazienti immunodepressi.

bambini e adolescenti:

riacutizzazioni polmonari in corso di fibrosi cistica, associate a Pseudomonas aeruginosa, in bambini e adolescenti (5-17 anni). Non si raccomanda l'utilizzo della ciprofloxacina per altre indicazioni in questa classe di età. Si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli antibiotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525019/M (in base 10) 13T5JV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 5,21 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 8,60 euro.

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525072/M (in base 10) 13T5LJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,11 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 10,08 euro.

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037525045/M (in base 10) 13T5KP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02572

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 413 del 21 marzo 2007

Medicinale: CIPROFLOXACINA RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.A., via Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 037584012/M (in base 10) 13UZ4D (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584024/M (in base 10) 13UZ4S (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584048/M (in base 10) 13UZ5J (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584051/M (in base 10) 13UZ5M (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584063/M (in base 10) 13UZ5Z (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584075/M (in base 10) 13UZ6C (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584087/M (in base 10) 13UZ6R (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584099/M (in base 10) 13UZ73 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 160×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584101/M (in base 10) 13UZ75 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584113/M (in base 10) 13UZ7K (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584125/M (in base 10) 13UZ7X (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584137/M (in base 10) 13UZ89 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584149/M (in base 10) 13UZ8P (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584152/M (in base 10) 13UZ8S (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584164/M (in base 10) 13UZ94 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584176/M (in base 10) 13UZ9J (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584188/M (in base 10) 13UZ9W (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584190/M (in base 10) 13UZ9Y (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584202/M (in base 10) 13UZBB (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 160×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584214/M (in base 10) 13UZBQ (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584226/M (in base 10) 13UZC2 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584238/M (in base 10) 13UZCG (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584240/M (in base 10) 13UZCJ (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584253/M (in base 10) 13UZCX (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584265/M (in base 10) 13UZD9 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 160 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584277/M (in base 10) 13UZDP (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584289/M (in base 10) 13UZF1 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 037584291/M (in base 10) 13UZF3 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 160×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 250 mg contiene:

principio attivo: 250 mg di ciprofloxacina in forma di ciprofloxacina cloridrato;

1 compressa rivestita con film da 500 mg contiene:

principio attivo: 500 mg di ciprofloxacina in forma di ciprofloxacina cloridrato;

1 compressa rivestita con film da 750 mg contiene:

principio attivo: 750 mg di ciprofloxacina in forma di ciprofloxacina cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, povidone K-30, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400.

Produzione:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi ùt 13 - 4042 Debrecen Hungary.

Controllo dei lotti:

Teva uk Ltd - Brampton Road Hampden Park - Eastbourne East Sussex - BN22 9AG United Kingdom;

Pharmachemie B.V. - Swensweg 5, Postbus 552 - 2003 RN Haarlem The Netherlands;

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi ùt 13 - 4042 Debrecen Hungary.

Rilascio dei lotti:

Teva uk Ltd Brampton Road Hampden Park - Eastbourne East Sussex - BN22 9AG United Kingdom;

Pharmachemie B.V. Swensweg 5, Postbus 552 - 2003 RN Haarlem The Netherlands.

Confezionamento:

Teva uk Ltd - Brampton Road Hampden Park - Eastbourne East Sussex - BN22 9AG United Kingdom.

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen Hungary.

Pharmachemie B.V. - Swensweg 5, Postbus 552 - 2003 RN Haarlem The Netherlands.

MPF B.V. Appelhof 13 - 8465 RX Heerenveen (Oudehaske) The Netherlands.

Tjoa Pack B.V. - Columbusstraat 4 - 7825 VR Emmen The Netherlands.

Pharmapack International B.V. - Bleiswijkseweg 51 - 2712 PB Zoetermeer The Netherlands.

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd - Hashikma St., Industrial Zone - P.O. Box 353 - 44102 Kfar Saba Israel.

Indicazioni terapeutiche: adulti:

trattamento delle seguenti infezioni negli adulti se causate da organismi sensibili alla ciprofloxacina.

Infezioni di:

vie respiratorie. La ciprofloxacina può essere indicata per il trattamento della polmonite dovuta a patogeni aerobi Gram-negativi. Nella polmonite pneumococcica la ciprofloxacina non è il farmaco di prima scelta.

vie urinarie: cistite acuta non complicata, infezioni complicate e pielonefrite;

organi genitali: gonorrea acuta non complicata, prostatite;

enterite batterica grave;

infezioni della pelle e dei tessuti molli causate da batteri Gram-negativi;

Osteomielite causata da batteri Gram-negativi.

Infezioni sistemiche gravi causate da batteri Gram-negativi: per es. setticemia, peritonite (con aggiunta di un agente antibatterico attivo sugli anaerobi).

Infezioni in pazienti immunocompromessi.

Bambini e adolescenti: aggravamento polmonare acuto della fibrosi cistica in bambini e adolescenti (5-17 anni) causato da Pseudomonas aeruginosa.

La ciprofloxacina non è raccomandata per altre indicazioni in questo gruppo di pazienti.

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali relative sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 037584012/M (in base 10) 13UZ4D (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 5,21 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 8,60 euro.

Confezione:

A.I.C. n. 037584101/M (in base 10) 13UZ75 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,11 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 10,08 euro.

Confezione:

A.I.C. n. 037584226/M (in base 10) 13UZC2 (in base 32);

750 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 18,17 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 29,98 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Ipso-Pharma».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 595 del 13 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 01256840768), con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Potenza).

Medicinale: TAMSULOSINA IPSO-PHARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036954016 - «0,4 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule, è ora trasferita alla società: Almus S.r.l., (codice fiscale n. 01575150998), con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10, 16121 - Genova.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in TAMSULOSINA ALMUS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diathynil».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 596 del 13 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. (codice fiscale n. 00410650584), con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma.

Medicinale: DIATHYNIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028702013 - 20 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 028702025 - iniett. 6 fiale 5 mg 1 ml (sospesa)

è ora trasferita alla società: Avantgarde S.p.a., (codice fiscale n. 03724830587), con sede legale e domicilio fiscale in via Treviso, 4, 00040 - Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reumagil»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 597 del 13 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l. (codice fiscale n. 01600080798), con sede legale e domicilio fiscale in corso V. Emanuele, 73, 88074 - Crotone (KR).

Medicinale: REUMAGIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 025262041 - «1% crema» tubo 50 g;

A.I.C. n. 025262066 - «20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 1 ml

è ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00100 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02777

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prozac».

Estratto determina/II/3046 del 28 marzo 2007

Specialità medicinale: PROZAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 025970017 - «20 mg capsule rigide», 12 capsule;

A.I.C. n. 025970029 - «20 mg/5 ml soluzione orale», 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 025970043 - «20 mg capsule rigide», 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0636/001-003/II/05, UK/H/0636/001-003/II/02.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: bambini e adolescenti di 8 anni di età ed oltre su diagnosi e piano terapeutico degli specialisti in neuropsichiatria infantile o psichiatria; episodio di depressione maggiore di grado da moderato a grave, se la depressione non risponde alla psicoterapia dopo 4-6 sedute.

La terapia con antidepressivo deve essere proposta ad un bambino o ad una persona giovane con depressione da moderata a grave solo in associazione con una contemporanea psicoterapia.

Ulteriori modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2.

Alle seguenti condizioni: monitoraggio dell'andamento dei consumi con revisione semestrale.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente estratto, che sostituisce l'estratto del provvedimento UPC/II/ N.2948/2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2007 alla pagina 55, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale della determina /II/3046/2007 è pubblicato sul sito www.agenziafarmaco.it.

07A02862

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 54/2007-1381 del 7 marzo 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bieffe Medital S.p.a. le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: RINGER:

confezione: 030937080;

descrizione: sacca clear-flex 1000 ml;

farmaco: RINGER:

confezione: 030937078;

descrizione: sacca clear-flex 500 ml;

farmaco: RINGER:

confezione: 030937066;

descrizione: sacca clear-flex 250 ml;

farmaco: RINGER:

confezione: 030937054;

descrizione: sacca clear-flex 100 ml;

farmaco: RINGER;

confezione: 030937041;

descrizione: flacone 500 ml;

farmaco: RINGER:

confezione: 030937039;

descrizione: flacone 250 ml;

farmaco: RINGER:

confezione: 030937027;

descrizione: flacone 100 ml;

farmaco: RINGER:

confezione: 030937015;

descrizione: flacone 50 ml;

farmaco: RINGER con glucosio:

confezione: 031243088;

descrizione: sacca clear-flex 1000 ml;

farmaco: RINGER con glucosio:

confezione: 031243076;

descrizione: sacca clear-flex 500 ml;

farmaco: RINGER con glucosio:

confezione: 031243064;

descrizione: sacca clear-flex 250 ml;

farmaco: RINGER con glucosio:

confezione: 031243052;

descrizione: sacca clear-flex 100 ml;

farmaco: RINGER con glucosio:

confezione: 031243049;

descrizione: flacone 500 ml;

farmaco: RINGER con glucosio:

confezione: 031243037;

descrizione: flacone 250 ml;

farmaco: RINGER con glucosio:

confezione: 031243025;

descrizione: flacone 100 ml;

farmaco: RINGER con glucosio:

confezione: 031243013;

descrizione: flacone 50 ml;

farmaco: RINGER acetato con glucosio:

confezione: 031244080;

descrizione: sacca clear-flex 1000 ml;

farmaco: RINGER acetato con glucosio:

confezione: 031244078;

descrizione: sacca clear-flex 500 ml;

farmaco: RINGER acetato con glucosio:

confezione: 031244066;

descrizione: sacca clear-flex 250 ml;

farmaco: RINGER acetato con glucosio:

confezione: 031244054;

descrizione: sacca clear-flex 100 ml;

farmaco: RINGER acetato con glucosio:

confezione: 031244041;

descrizione: flacone 500 ml;

farmaco: RINGER acetato con glucosio:

confezione: 031244039;

descrizione: flacone 250 ml;

farmaco: RINGER acetato con glucosio:

confezione: 031244027;

descrizione: flacone 100 ml;

farmaco: RINGER acetato con glucosio:

confezione: 031244015;

descrizione: flacone 50 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934095;

descrizione: formula 4 flacone 90 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934083;

descrizione: formula 4 flacone 75 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934071;

descrizione: formula 4 flacone 45 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934069;

descrizione: formula 4 flacone 37,5 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934057;

descrizione: formula 4 fiala 20 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934044;

descrizione: formula 4 fiala 10 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934032;

descrizione: formula 4 fiala 5 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934020;

descrizione: formula 4 fiala 2 ml;

farmaco: POTASSIO CLORURO:

confezione: 030934018;

descrizione: formula 4 fiala 1 ml;

farmaco: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO:

confezione: 030924082;

descrizione: «II» sacca clear-flex 1000 ml;

farmaco: glucosio e potassio cloruro;

confezione: 030924070;

descrizione: «II» sacca clear-flex 500 ml;

farmaco: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO:

confezione: 030924068;

descrizione: «II» sacca clear-flex 250 ml;

farmaco: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO:

confezione: 030924056;

descrizione: «II» sacca clear-flex 100 ml;

farmaco: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO:

confezione: 030924043;

descrizione: «II» flacone 500 ml;

farmaco: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO:

confezione: 030924031;

descrizione: «II» flacone 250 ml;

farmaco: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO:

confezione: 030924029;

descrizione: «II» flacone 100 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944134;

descrizione: formula 8 fiale 20 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944122;

descrizione: formula 8 fiale 10 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944110;

descrizione: formula 8 fiale 5 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944108;

descrizione: formula 8 fiale 2 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944096;

descrizione: formula 8 fiale 1ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944084;

descrizione: 1,87% sacca clear-flex 1000 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944072;

descrizione: 1,87% sacca clear-flex 500 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944060;

descrizione: 1,87% sacca clear-flex 250 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944058;

descrizione: 1,87% sacca clear-flex 100 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944045;

descrizione: 1,87% flacone 500 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

onfezione 030944033;

descrizione: 1,87% flacone 250 ml;

farmaco: SODIO LATTATO:

confezione: 030944021;

descrizione: 1,87% flacone 100 ml.

Con la determinazione n. aRM - 56/2007-1136 del 7 marzo 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: NICOTINE PATCH:

confezione: 028685067;

descrizione: «21 mg cerotti transdermici» 7 cerotti;

farmaco: NICOTINE PATCH:

confezione: 028685055;

descrizione: «14 mg cerotti transdermici» 7 cerotti;

farmaco: NICOTINE PATCH:

confezione: 028685042;

descrizione: «7 mg cerotti transdermici» 7 cerotti;

farmaco: NICOTINE PATCH:

confezione: 028685030;

descrizione: «21 mg cerotti transdermici»14 cerotti;

farmaco: NICOTINE PATCH:

confezione: 028685028;

descrizione: «14 mg cerotti transdermici»14 cerotti;

farmaco: NICOTINE PATCH:

confezione: 028685016;

descrizione: «7 mg cerotti transdermici»14 cerotti;

farmaco: WINADOL:

confezione: 027856018;

descrizione: 10 supposte 500 mg.

07A02781-07A02782

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione relativa alla adozione della delibera n. 104/07/CONS «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità ed errata corrige della delibera n. 25/07/CONS»

L'Autorità, nella riunione di Consiglio del 28 febbraio 2007 ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 1º marzo 2007, ha approvato la delibera in epigrafe con la quale ha disposto l'errata corrige del testo della sopra citata delibera n. 25/07/CONS, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2007. Ha, inoltre, disposto che:

all'art. 9, comma 5, del regolamento di organizzazione e funzionamento, nel testo coordinato con le modifiche da ultimo introdotte dalla delibera n. 25/07/CONS, dopo il secondo periodo è

aggiunto il seguente: «L'incarico di vice-segretario generale è cumulabile con l'incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello»;

all'art. 16 della delibera n. 25/07/CONS, dopo il comma 2 e prima della formula finale, deve intendersi pubblicato il seguente comma 3: «3. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono immediatamente efficaci, incluse quelle di cui all'art. 14, comunque pubblicate per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

07A02758

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alpe Adria Assistenza società cooperativa sociale», in Trieste

Con deliberazione n. 495 datata 9 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Alpe Adria Assistenza Società Cooperativa Sociale» con sede in Trieste, costituita addì 16 settembre 2003, per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 13.

07A02771

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coesione Culture Popolari Piccola soc. coop. a r.l.», in Prato Carnico.

Con deliberazione n. 496 datata 9 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Coesione Culture Popolari Piccola società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Prato Carnico, costituita addì 20 novembre 2001, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Sedegliano ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

07A02772

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa a r.l. Mare Forza 5», in Muggia

Con deliberazione n. 497 datata 9 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Società cooperativa a r.l. Mare Forza 5» in liquidazione, con sede in Muggia, costituita addì 12 marzo 1998, per rogito notaio dott. Umberto Cavallini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, via Fabio Filzi n. 21/1.

07A02773

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-074) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.